Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 | Roma — Giovedì, 23 ottobre | Numero 247

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1199** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, numero 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 3 luglio 1902, n. 247, con la quale fu temporaneamente stabilita l'aspettativa speciale per i capitani dell'arma di fanteria;

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 493, con la quale fu estesa l'aspettativa speciale ai capitani di tutte le armi nelle quali si verificassero eccedenze al ruolo organico dei capitani;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 518; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I quadri d'avanzamento compilati sotto l'impero della legge 2 luglio 1896, n. 254, resteranno in vigore fino al 31 dicembre del corrente anno, e gli ufficiali inscritti in detti quadri, e non promossi fino al 31 dicembre saranno inscritti nei quadri successivi in conformità delle disposizioni del § 169 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, numero 626.

I quadri suppletivi che occorresse compilare dopo l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1913, n. 601 (13 luglio 1913) verranno formati secondo le norme stabilite dalla legge stessa.

Gli ufficiali i quali all'atto della entrata in vigore della legge 8 giugno 1913, n. 601, già si trovavano inscritti sui quadri d'avanzamento per l'anno in corso sono dispensati dagli esami e dagli esperimenti previsti per il rispettivo grado e ruolo dalla legge predetta.

Da tale trattamento sono esclusi gli ufficiali che venissero tolti dai quadri d'avanzamento dell'anno in corso, o non venissero inscritti in quegli degli anni successivi.

Art. 2.

I sottotenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (eccettuati quelli della specialità treno) che avendo compiuti i corsi delle rispettive scuole d'applicazione sotto il regime della legge 2 luglio 1896, n. 254, non ne abbiano ancora superato gli esami finali, e che si trovino in condizioni di anzianità di grado da poter essere inscritti sui quadri di avanzamento per il 1914, verranno ammessi ad una sessione straordinaria di esami, prima della riunione annuale normale della Commissione d'avanzamento di primo grado.

Art. 3.

I tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano già subìto in parte gli esami speciali di avanzamento a scelta previsti dall'art. 36 della legge 2 luglio 1896, n. 254, saranno ammessi ad ultimarli secondo le norme rimaste finora in vigore; e, se dichiarati idonei, potranno essere promossi a scelta, con le modalità previste dall'articolo predetto, in concorso con quelli che avranno ottenuta l'idoneità alla scelta secondo le norme dell'art. 7 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Art. 4.

Gli esami speciali per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta, già previsti dall'art. 36 della legge 2 luglio 1896, n. 254, verranno ancora indetti nell'anno 1914.

Gli ufficiali dichiarati idonei potranno ottenere l'avanzamento a scelta con le modalità stabilite da detto articolo, in concorso con quelli che avranno ottenuto l'idoneità alla scelta secondo le norme dell'art. 7 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Art. 5.

Gli esami e gli esperimenti che i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento ad anzianità abbiano subìto o subissero nel corrente anno, giusta le disposizioni dei §§ 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, ed in base alle norme ed ai programmi rimasti finora in vigore, saranno tenuti validi ai fini del 2° comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Le medesime norme ed i medesimi programmi verranno seguiti anche per gli esperimenti che avranno luogo entro il 1914.

Art. 6.

I tenenti ed i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio i quali compirono o compiranno con risultato favorevole i corsi della scuola di guerra, essendovi stati ammessi non più tardi del 1913, saranno dispensati dell'esperimento per l'avanzamento ad anzianità previsto dal secondo comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Art. 7.

Gli esami che i capitani medici aspiranti all'avanzamento a scelta abbiano subito o subissero nel corrente anno giusta le disposizioni del § 144 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, ed in base alle norme ed ai programmi rimasti finora in vigore, saranno tenuti validi ai fini del 3° comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Le norme ed i programmi predetti saranno pure seguiti per gli esperimenti di avanzamento a scelta che verranno indetti nel 1914.

Art. 8.

Gli attuali capitani di stato maggiore continueranno ad essere promossi con le modalità previste dall'articolo 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254, a meno che non preferiscano presentarsi agli esperimenti di avanzamento a scelta di cui al 3° comma dall'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601, nel quale caso decadranno dal vantaggio accordato dal presente articolo.

Uguale concessione è fatta agli ufficiali che ultimarono con successo il corso di esperimento di cui al R. decreto 24 settembre 1898, n. 428, prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1913, n. 601 (13 luglio 1913).

Art. 9.

La prima sessione degli esperimenti per l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore previsti dal 3° comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601, avrà inizio il 1° giugno 1914.

Vi potranno partecipare i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi (ad eccezione dei medici e dei veterinari) che a tale data abbiano compiuto otto anni di grado ed i capitani medici e veterinari che siano entrati nel primo quarto del ruolo rispettivo.

Inoltre i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente), e genio, dovranno soddisfare alla condizione contenuta nel 2° comma dell'art. 36 della legge predetta.

Art. 10.

Gli attuali colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria (ruolo combattente), esclusi quelli appartenenti al corpo di stato maggiore, potranno essere promossi al grado superiore, prescindendo dal termine di tempo stabilito dal secondo comma dell'art. 12 della legge 8 giugno 1913, n. 601, a condizione che tengano

il comando di un reggimento o di un reparto autonomo di truppe o di una scuola centrale di tiro d'artiglieria almeno dal gennaio 1914.

Art. 11.

Gli ufficiali in favore dei quali la Commissione centrale d'avanzamento di cui all'art. 31 della legge 2 luglio 1896, n. 254, prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1913, n. 601 (13 luglio 1913), abbia emesso giudizio di idoneità all'avanzamento a scelta eccezionale (previsto dall'art. 25 della prima di dette leggi), per l'anno in corso, potranno essere promossi, entro il 1913, con le modalità stabilite dall'art. 25 predetto, purchè le necessarie relazioni vengano presentate dal ministro competente ed approvate da S. M. il Re.

Art. 12.

Per determinare l'esclusione definitiva dall'avanzamento dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei maggiori generali non si terrà conto delle dichiarazioni di inidoneità pronunciate prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1913, n. 601 (13 luglio 1913), le quali non abbiano già importata la esclusione definitiva dall'avanzamento.

Analogamente per i tenenti generali non si terrà conto delle mancate designazioni a comandante di corpo d'armata, risalenti a data anteriore alla predetta.

Art. 13.

In attesa che vengano stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali superiori di stato maggiore, previste dal 2° comma dell'art. 21 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre del corrente anno, si continueranno ad applicare le norme precedentemente in vigore.

Art. 14.

Nei due primi anni di applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601, il periodo di servizio presso le truppe richiesto dall'art. 21 di detta legge, per il trasferimento nel corpo di stato maggiore, potrà essere ridotto a 18 mesi per i maggiori di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, promossi a tale grado prima dell'entrata in vigore della legge predetta, e che, per ragioni di servizio, non abbiano potuto compiere tale periodo senza dilazioni o senza interruzioni.

Art. 15.

Le aspettative speciali per i tenenti colonnelli e maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, (ruolo combattente) e genio previste dagli articoli 29, 30 e 31 della legge 8 giugno 1913, n. 601, avranno la durata da 1 a 3 anni e saranno concesse ad anni interi.

Gli ufficiali in aspettativa speciale godranno di assegni uguali ai tre quinti dello stipendio corrispondente al loro grado ed anzianità.

Il tempo trascorso in aspettativa speciale sarà computato per intero rispetto all'anzianità di grado ed all'avanzamento, ed agli effetti dell'art. 58 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Art. 16.

Il collocamento ed il richiamo dalla aspettativa speciale avranno luogo con le norme stabilite per l'aspettativa per riduzione di quadri dagli articoli 12, 14, 26, 27 e 28 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali; per il richiamo si osserveranno ancora, in quanto non siano in contraddizione con gli articoli predetti, le disposizioni contenute nei §§ 59 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Art. 17.

Non potranno essere collocati in aspettativa speciale e, se vi si trovassero, saranno richiamati in servizio, i maggiori e i tenenti colonnelli che fossero o venissero a trovarsi compresi nei limiti di anzianità annualmente stabiliti per la iscrizione sul quadro di avanzamento dell'anno successivo, a meno che essi dichiarino per iscritto di rinunciare all'avanzamento per l'anno al quale il quadro predetto si riferisce.

Questa prescrizione si intenderà entrare ogni anno in vigore colla pubblicazione sul *Giornale militare* della circolare relativa ai predetti limiti di anzianità.

Art. 18.

Non potranno essere collocati in aspettativa speciale i maggiori ed i tenenti colonnelli i quali:

a) non abbiano almeno un anno di servizio effettivo ai reggimenti come ufficiali superiori;

b) non risultino, per le loro condizioni fisiche, pienamente idonei al servizio;

c) essendo già stati presi in esame dalle competenti Commissioni d'avanzamento abbiano riportato giudizio sospensivo o di non idoneità.

Art. 19.

I maggiori ed i tenenti colonnelli che all'entrata in vigore del presente decreto già fossero stati nello stesso grado o si trovassero in aspettativa, eccettuata quella per sospensione dall'impiego, potranno ottenere il collocamento in aspettativa speciale, fermo rimanendo il disposto dell'articolo precedente, in modo da rimanere complessivamente in aspettativa un numero intiero di anni, non superiore a tre.

L'ufficiale reduce dall'aspettativa per sospensione dall'impiego o dall'aspettativa per un periodo complessivo di tre anni, trascorsi completamente o in parte in aspettativa speciale, prima di essere collocato in aspettativa a sua domanda, dovrà aver prestato servizio effettivo per due anni almeno.

Tale periodo di servizio potrà essere ridotto ad un

anno, per l'ufficiale che, trovandosi nei limiti di anzianità stabiliti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento dell'anno successivo, rinunci, per iscritto, definitivamente all'avanzamento.

Art. 20.

Fermo rimanendo il disposto degli articoli precedenti, nella concessione delle aspettative speciali avranno la precedenza:

a) le domande di aspettative speciali di maggiore durata, su quelle di aspettative o di proroghe di durata minore;

b) le domande di proroghe di maggior durata, su quelle di aspettative di pari o minore durata e di proroghe di minore durata;

c) a parità di durata, le domande dei maggiori e tenenti colonnelli ai quali nei gradi di ufficiale superiore non sia mai stata concessa aspettativa per qualsiasi motivo;

d) a parità di ogni altra condizione, le domande dei meglio classificati, e, fra i parimente classificati, dei più anziani.

Art. 21.

Degli eventuali benefici derivanti dalla applicazione dell'art. 31 della legge 8 giugno 1913, n. 601, si terrà conto, per gli ufficiali che all'entrata in vigore della legge predetta si trovavano nella posizione di servizio ausiliario, all'atto della liquidazione della pensione definitiva.

Art. 22.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua promulgazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a bordo della R. nave *Dante Alighieri*, addì 3 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1207 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 17 della legge 20 marzo 1913, numero 272 e 33 del regolamento approvato con R. decreto del 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto del 20 settembre 1913, n. 1110, con cui viene approvato l'orario unico delle Borse di commercio del Regno;

Visto il dispaccio del 1° ottobre 1913, nel quale la Camera di commercio di Genova riferisce che quella Deputazione di Borsa - in considerazione degli impegni assunti da molti operatori durante il mese di settembre 1913 per la fine del successivo ottobre - chiede che la liquidazione della fine di ottobre abbia luogo, limitatamente a quella Borsa ed in via affatto eccezionale, il giorno 3 novembre, giusta il calendario approvato dalla Camera di commercio, anzichè il 31 ottobre 1913, giusta il predetto R. decreto 20 settembre 1913, n. 1110;

Visto il dispaccio del 6 ottobre 1913 con cui la Camera di commercio di Napoli dichiara di aderire alla richiesta della consorella di Genova;

Ritenuta l'opportunità di concedere quanto si chiede dalla Deputazione della Borsa di Genova e dalla Camera di commercio di Napoli;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La liquidazione della fine di ottobre 1913 nelle Borse di Genova e di Napoli avrà luogo, in via assolutamente eccezionale e transitoria, il giorno 3 novembre 1913.

Le operazioni di riporto, la risposta dei premi e la determinazione dei prezzi di compenso si compiranno, in dette Borse, e limitatamente alla liquidazione della fine di ottobre 1913, nei giorni stabiliti dal calendario di Borsa per l'anno 1913 approvato dalla competente Camera di commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente R. decreto:

N. 1200

Regio Decreto 5 ottobre 1913, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sono approvate alcune modificazioni allo statuto del Monte frumentario « Maria SS. dei Miracoli » di Alcamo.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale del 9 ottobre 1913, con cui venne costituita la Deputazione della Borsa di Napoli;

Veduto il dispaccio del 13 ottobre 1913, nel quale la Camera di

commercio di Napoli dichiara che per semplice errore materiale il cav. Luigi Scudieri fu designato al Ministero tra le persone proposte all'ufficio di deputato supplente di Borsa, invece del cav. Giammaria Salvio;

Veduto l'estratto del processo verbale dell'adunanza della Camera di commercio e industria di Napoli tenuta il giorno 11 ottobre 1913 dal quale risulta che effettivamente il cav. Giammaria Salvio, e non già il cav. Luigi Scudieri fu eletto per l'ufficio di deputato supplente della Borsa di Napoli;

Decreta:

Articolo unico.

Il cav. Giammaria Salvio è chiamato a far parte della Deputazione della Borsa di Napoli in qualità di deputato supplente, invece del cav. Luigi Scudieri nominato col decreto Ministeriale del 9 ottobre 1913.

Roma, 19 ottobre 1913.

Il ministro
NITTI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

DISTINTA delle 1000 obbligazioni del prestito ex-pontificio 11 aprile 1866 - Blount - acquistate in borsa per l'ammortamento dell'anno 1913 dalla Direzione generale del tesoro (Portafoglio dello Stato), i cui numeri vengono resi di pubblica ragione.

N. 1000 obbligazioni del capitale di L. 500 ciascuna con decorrenza dal 1° ottobre 1913

Dal numero	118371	al numero	118379	9
»	118381	»	118382	2
»	118384	»	118403	20
»	118405	»	118444	40
»	118447	»	118463	17
»	118465	»	118475	11
»	118477	»	118483	7
»	118485	»	118486	2
»	118488	»	118491	4
»	118493	»	118502	10
»	118504	»	118512	9
»	118514	»	118529	16
»	118531	»	118543	13
»	118545	»	118549	5
»	118551	»	118569	19
»	118571	»	118576	6
»	118578	»	118595	18
»	118597	»	118637	41
»	118639	»	118659	21
»	118661	»	118665	5
»	118667	»	118694	28
»	118696	»	118723	28
»	118725	»	118727	3
»	118729	»	118738	10
»	118740	»	118745	6
»	118747	»	118756	10
»	118758	»	118762	5
»	118764	»	118782	19
»	118784	»	—	1
»	118786	»	118791	6
»	118793	»	—	1
»	118795	»	—	1
»	118797	»	118800	4
»	118802	»	118804	3
Dal numero	118805	al numero	118806	2
»	118808	»	118820	13
»	118822	»	118848	27
»	118850	»	118851	2
»	118855	»	118871	17
»	118873	»	118880	8
»	118882	»	118889	8
»	118891	»	118893	3
»	118895	»	118898	4
»	118900	»	118915	16
»	119450	»	119474	25
»	119476	»	119478	3
»	119480	»	—	1
»	119482	»	119486	5
»	119488	»	119498	11
»	119500	»	119524	25
»	119526	»	119528	3
»	119530	»	119532	3
»	119536	»	119556	21
»	119558	»	119572	15
»	119574	»	119578	5
»	119580	»	119602	23
»	119604	»	119624	21
»	119626	»	—	1
»	119628	»	119635	8
»	119637	»	119644	8
»	119646	»	—	1
»	119649	»	119652	4
»	119654	»	119656	3
»	119658	»	—	1
»	119660	»	119669	10
»	119671	»	119673	3
»	119674	»	119702	29
»	119704	»	119706	3
»	119708	»	119710	3
»	119712	»	119725	14
»	119727	»	119759	33
»	119761	»	119764	4
»	119766	»	119773	8
»	119775	»	119776	2
»	119779	»	—	1
»	119781	»	119783	3
»	119784	»	119792	9
»	119794	»	119795	2
»	119797	»	119809	13
»	119811	»	119816	6
»	119819	»	—	1
»	119821	»	119834	14
»	119836	»	—	1
»	119838	»	119850	13
»	119853	»	119857	5
»	119859	»	119875	17
»	119877	»	119895	19
»	119897	»	119898	2
»	119900	»	119942	43
»	119944	»	119980	37
»	119982	»	119984	3
»	119986	»	120000	15
			Totale	1000

Roma, 15 ottobre 1913.

Per il direttore capo di divisione
ENRICI.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Visto, per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti
MONACELLI.

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE al 30 settembre 1913

amministrati dalla Direzione Generale del Debito

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico		
	Gran Libro del Debito Pubblico.		
	Consolidati.		
1	Consolidato 3.50 per % netto (ex 3.75 % netto)	(*) —	283,432,095 68
2	Consolidato 3 per %	(*) —	4,803,130 97
3	Consolidato 3.50 per % netto (Cat. *A* - Creazione 1902)	(*) —	33,016,101 29
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 % netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	—	32,448,688 85
			353,700,016 79
	Debiti redimibili.		
5	Obbligazioni 3.50 % netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 (Categoria 1ª)	(*) 1960	5,126,100 —
6	Id. 3 % id. 15 maggio 1910, n. 228 (Categorie 1ª e 2ª)	(*) 1960	10,311,600 —
			15,437,700 —
	Rendita in nome della Santa Sede.		
7	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214	—	3,225,000 —
	Debiti redimibili e perpetui inclusi separatamente nel Gran Libro.		
	Debiti redimibili.		
8	*Toscana* 5 per % - 10 febbraio 1861 (Ferrovia maremmana)	(*) 1959	1,967,375 —
9	*Roma* 5 » % - 11 aprile 1866 (Blount)	(*) 1940	1,480,431 25
10	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Novara	1917	49,280 —
11	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo 1ª emissione	1916	33,880 —
12	*Regno d'Italia* 3 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo 2ª emissione	1948	167,625 —
13	*Regno d'Italia* 3 » % - Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele	(*) 1961	3,254,595 —
			6,953,186 25
	Debiti perpetui.		
14	Debito feudale 3 % del 3 ottobre 1825 (Modena)	—	13,963 37

(1° trimestre dell'esercizio 1913-1914) dei debiti pubblici dello Stato.

Pubblico e dalla Direzione Generale del Tesoro.

al 30 giugno 1913	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1913 al 30 settembre 1913				Consistenza dei debiti al 30 settembre 1913		Numero d'ordine
	Aumenti		Diminuzioni				
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale	
8,098,059,876 57	—	—	(1) 850 50	(1) 24,300 —	283,431,245 18	8,098,035,576 57	1
160,104,365 67	—	—	(2) 951 —	(2) 31,700 —	4,802,179 97	160,072,665 67	2
943,317,179 72	(3) 294 77	(3) 8,422 —	—	—	33,016,396 06	943,325,601 72	3
721,081,974 45	—	—	(4) 379 —	(4) 8,422 22	32,448,309 85	721,073,552 23	4
9,922,563,396 41	294 77	8,422 —	2,180 50	64,422 22	(5) 353,698,131 06	9,922,507,393 19	
146,460,000 —	—	—	—	—	(6) 5,126,100 —	(6) 146,460,000 —	5
343,720,000 —	—	—	(7) 98,400 —	(7) 3,280,000 —	(8) 10,213,200 —	(8) 340,440,000 —	6
490,180,000 —	—	—	98,400 —	3,280,000 —	15,339,300 —	486,900,000 —	
64,500,000	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —	7
39,347,500 —	—	—	—	—	1,967,375 —	39,347,500 —	8
29,608,625 —	—	—	(9) 25,000 —	(9) 500,000 —	1,455,431 25	29,108,625 —	9
985,600 —	—	—	(10) 9,072 —	(10) 181,440 —	40,208 —	804,160 —	10
677,600 —	—	—	—	—	33,880 —	677,600 —	11
5,587,500 —	—	—	—	—	(11) 167,625 —	(11) 5,587,500 —	12
108,486,500 —	—	—	(10) 28,380 —	(10) 946,000 —	(12) 3,226,215 —	(12) 107,540,500 —	13
184,693,325 —	—	—	62,452 —	1,627,440 —	6,890,734 25	183,065,885 —	
465.445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70	14

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	Debiti redimibili e perpetui non inclusi nel Gran Libro		
	Debiti redimibili.		
15	Obbligazioni 3 per °/₀ della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	207,540 —
16	Id. 6 » °/₀ dei Canali Cavour	(*) 1915 (**)	534,510 —
17	Id. 5 » °/₀ della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1,115,725 —
18	Titoli della Società della ferrovia del Monferrato: Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	17,850 —
19	Obbligazioni 3 °/₀ della ferrovia Cavallermaggiore-Alesssandria	(*) 1956 (**)	278,205 —
20	Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1961 (***)	—
21	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane: 3 per °/₀ delle ferrovie livornesi (serie A - B - C - D¹ - D²)	(*) 1953 (**)	3,713,955 —
22	3 » °/₀ della ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856 - 1858 - 1860)	(*) 1954 (**)	360,536 40
23	5 » °/₀ della ferrovia centrale toscana (serie A - B - C)	(*) 1934 (**)	1,786,175 —
24	3 » °/₀ delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	736,485 —
25	Obbligazioni ferroviarie 3 per °/₀ per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie A - B - C - D - E per ciascuna rete)	(*) 1985 (**)	26,770,935 —
26	Obbligazioni 5 per °/₀ per i lavori di sistemazione del Tevere (emissioni 1883 - 1884 - 1885 della 2ª serie; saldo della 7ª quota della 3ª serie e quote della 4ª serie a tutto l'esercizio 1894-95)	1944	918,350 —
27	Obbligazioni 5 per °/₀ per i lavori di risanamento della città di Napoli (serie 3ª - 4ª - 7ª - 8ª)	1958	1,477,525 —
28	Obbligazioni 5 per °/₀ delle strade ferrate del Tirreno (serie A - B - C - D)	1944	5,771,575 —
29	Obbligazioni 5 per °/₀ per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	210,950 —
			43,900,316 40
	Debiti perpetui.		
30	Debito 5 per °/₀ a nome dei Comuni di Sicilia	—	987,188 90
31	Debito 5 per °/₀ a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1,050,320 91
32	Rendita 3 per °/₀ assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94,252 21
33	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	593,259 25
34	Assegni 3 °/₀ alle comunità di Reggio e Modena	—	1,420 83
			2,726,442 10

Riassunto dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Gran Libro del Debito pubblico	Consolidati	353,700,016 79
	Debiti redimibili	15,437,700 —
	Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 —
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	Debiti redimibili	6,953,186 25
	Debiti perpetui	13,963 37
Debiti non inclusi nel Gran Libro	Debiti redimibili	43,900,316 40
	Debiti perpetui	2,726,442 10
	Totale	425,956,624 91

Dalla direzione generale del debito pubblico — Roma, li 13 ottobre 1913.

Per il direttore capo di ragioneria
MAJORCA.

al 30 giugno 1913	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1913 al 30 settembre 1913				Consistenza dei debiti al 30 settembre 1913		Numero d'ordine
	Aumenti		Diminuzioni				
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale	
6,918,000 —	—	—	—	—	207,540 —	6,918,000 —	15
8,908,500 —	—	—	—	—	534,510 —	8,908,500 —	16
22,314,500 —	—	—	—	—	1,115,725 —	22,314,500 —	17
892,500 —	—	—	—	—	17,850 —	892,500 —	18
9,273,500 —	—	—	—	—	278,205 —	9,273,500 —	19
8,392,500 —	—	—	—	—	—	8,392,500 —	20
123,798,500 —	—	—	—	—	(13) 3,713,955 —	(13) 123,798,500 —	21
12,017,880 —	—	—	—	—	360,536 40	12,017,880 —	22
35,723,500 —	—	—	—	—	1,786,175 —	35,723,500 —	23
24,549,500 —	—	—	—	—	(14) 736,485 —	(14) 24,549,500 —	24
892,364,500 —	—	—	—	—	(15) 26,770,935 —	(15) 892,364,500 —	25
18,367,000 —	—	—	—	—	918,350 —	18,367,000 —	26
29,550,500 —	—	—	—	—	1,477,525 —	29,550,500 —	27
115,431,500 —	—	—	—	—	5,771,575 —	115,431,500 —	28
4,219,000 —	—	—	—	—	210,950 —	4,219,000 —	29
1,312,721,380 —	—	—	—	—	43,900,316 40	1,312,721,380 —	
19,743,778 —	—	—	—	—	987,188 90	19,743,778 —	30
21,006,418 20	—	—	—	—	1,050,320 91	21,006,418 20	31
3,141,740 33	—	—	—	—	94,252 21	3,141,740 33	32
19,775,308 34	—	—	—	—	593,259 25	19,775,308 34	33
47,360 93	—	—	—	—	1,420 83	47,360 93	34
63,714,605 80	—	—	—	—	2,726,442 10	63,714,605 80	
9,922,563,396 41	294 77	8,422 —	2,180 50	64,422 22	353,698,131 06	9,922,507,396 19	
490,180,000 —	—	—	98,400 —	3,280,000 —	15,339,300 —	486,900,000 —	
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —	
184,693,325 —	—	—	62,452 —	1,627,440 —	6,890,734 25	183,065,885 —	
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70	
1,312,721,380 —	—	—	—	—	43,900,316 40	1,312,721,380 —	
63,714,605 80	—	—	—	—	2,726,442 10	63,714,605 80	
12,038,838,152 91	294 77	8,422 —	163,032 50	4,971,862 22	425,793,887 18	12,033,874,712 69	

Il direttore generale del Debito pubblico
GARBAZZI.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.		
	Debiti redimibili.		
1	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	23,854,049 —
2	Buoni del Tesoro a lunga scadenza. (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1926	898,275 —
3	Buoni del Tesoro quinquennali (legge 21 marzo 1912, n. 191)	—	13,239,600 —
4	Id. id. (id. 29 dicembre 1912, n. 1352)	—	6,000,000 —
5	Certificati di credito ferroviari con interessi 3.65 0/0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1946	11,791,964 31
6	Certificati ferroviari di credito con interesse 3,50 0/0 annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638) emissioni dal 1906-907 in poi	1947 e successivi	19,215,372 67
	TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		74,999,260 98

Dalla direzione generale del tesoro - Roma, li 19 ottobre 1913.

RIASSUNTO

	Consistenza dei debiti in rendita
PARTE I. — *Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del debito pubblico*	425,956,624 91
PARTE II. — *Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del tesoro*	74,999,260 98
TOTALE GENERALE	500,955,885 89

al 30 giugno 1913	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1913 al 30 settembre 1913				Consistenza dei debiti al 30 settembre 1913		Numero d'ordine
	Aumenti		Diminuzioni				
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale	
868,161,955 58	—	—	—	—	23,854,049 —	868,161,955 58	1
25,665,000 —	—	—	—	—	898,275 —	25,665,000 —	2
330,990,000 —	—	—	—	—	13,239,600 —	330,990,000 —	3
150,000,000 —	10,000,000 —	1) 250,000,000 —	—	—	16,000,000 —	400,000,000 —	4
a) 323,067,515 39	—	—	515,586 60	2) 14,125,660 22	11,276,377 71	308,941,855 17	5
549,010,647 78	44,100 —	3) 1,260,000 —	—	—	19,259,472 67	550,270,647 78	6
2,246,895,118 75	10,044,100 —	251,260,000 —	515,586 60	14,125,660 22	84,527,774 38	2,484,029,458 53	

Il direttore generale del tesoro
BROFFERIO.

GENERALE

al 30 giugno 1913	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1913 al 30 settembre 1913				Consistenza dei debiti al 30 settembre 1913	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
12,030,838,152 91	294 77	8,422 —	163,032 50	4,971,862 22	425,793,887 18	12,033,874,712 69
2,246,895,118 75	10,044,100 —	251,260,000 —	515,586 60	14,125,660 22	84,527,774 38	2,484,029,458 53
14,285,733,271 66	10,044,394 77	251,268,422 —	678,619 10	19,097,522 44	510,321,661 56	14,517,904,171 22

Aumento in Rendita L. 9,365,775 67

Aumento in Capitale L. 232,170,899 56

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione Generale dei Debito Pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero. Fanno eccezione le serie A e B delle ferrovie Livornesi 3 0[0 e l'emissione 1860 della Ferrovia Lucca-Pistoia.

(**) Gl'interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.

(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetto alla tassa di negoziazione.

1) Rendita e capitale nominale annullati durante il *1° trimestre dell'esercizio*, per prescrizione trentennale . . . . Rendita L. 850 50 Cap. nom. L. 24,300 —

2) Rendita e capitale nominale annullati durante il *1° trimestre dell'esercizio*, per prescrizione trentennale. Id. » 951 — Id. » 31,700 —

3) Rendita e capitale nominale inscritti, durante il *1° trimestre dell'esercizio*, per conversione di rendite 4.50 0[0 netto, in seguito all'accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483 Rendita L. 294 77 Cap. nom. L. 8,422 —

4) Rendita e capitale nominale annullati, durante il *1° trimestre dell'esercizio* per conversione in consolidato 3.50 0[0 (1902) in seguito all'accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483 . . . . Rendita L. 379 — Cap. nom. L. 8,422 22

5) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni				Totale
	3.50 °/₀ netto (ex-3.75 °/₀ netto)	3 °/₀	3,50 °/₀ netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 °/₀	
Rendite nominative	530,737	16,670	28,749	32,823	608,979
id. al portatore	1,749,933	24,728	78,538	—	1,853,199
id. miste	8,736	24	654	—	9,414
Assegni provvisori nominativi . . .	20,836	810	4,336	11,056	37,038
id. id. al portatore . .	1,453	77	535	—	2,065
	2,311,695	42,309	112,812	43,879	2,510,695

	Ammontare della rendita				Totale
	3.50 °/₀ netto (ex-3.75 °/₀ netto	3 °/₀	3.50 °/₀ netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 °/₀	
Rendite nominative	143,340,512 —	3,051,996 —	25,896,444 —	32,432,205 —	204,721,157 —
id. al portatore	138,895,225 —	1,747,041 —	7,051,366 —	—	147,693,632 —
id. miste	1,167,533 50	2,088 —	60,473 —	—	1,230,094 50
Assegni provvisori nominativi . . .	26,703 53	963 20	7,448 03	16,104 85	51,219 61
id. id. al portatore. . .	1,271 15	91 77	665 03	—	2,027 95
	283,431,245 18	4,802,179 97	33,016,396 06	32,448,309 85	353,698,131 06

6) N. 6,362 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 2,108,347 50 e per il capitale nominale di L. 60,238,500 sono rappresentate da certificati al nome.

7) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte.

8) N. 193.629 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 5,463,000 e per il capitale nominale di L. 182,100,000 sono rappresentate da certificati al nome.

9) Rendita e capitale nominale dei titoli acquistati al valore del corso.

10) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte, al netto di quelli già convertiti in rendita consolidata.

11) N. 31 obbligazioni di questo debito, di 2ª emissione, per la rendita di L. 465 e per il capitale nominale di L. 15,500 sono rappresentate da certificati al nome.

12) N. 1,799 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 26,985 e per il capitale nominale di L. 899,500, sono rappresentate da certificati al nome.

13) N. 3,020 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L 45,300 e per il capitale nominale di L. 1,510,000, sono rappresentate da certificati al nome.

14) N. 600 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 9,000 e per il capitale. nominale di L. 300,000, sono rappresentate da certificati al nome.

15) N. 21,689 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 1.224.795 e per il capitale nominale di L. 40 8:6.500 sono rappresentate da certificati al nome.

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro

1) Buoni emessi a saldo di quelli autorizzati con la legge 29 dicembre 1912, n. 1352.

2) Importo dei certificati rimborsati il 1° luglio 1913 ai termini dell'art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261.

3) Nuova emissione di certificati.

a) Consistenza integrata della somma di L. 14.125.660 22 cosrispondente al capitale dei certificati rimborsati interamente col 1° luglio 1913, ed a carico dell'esercizio 1913-914.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 ottobre 1913, in L. 100,93

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

22 ottobre 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98.68 23	96.93 23	97 59 80
3.50 % *netto* (1902)	98.13 75	96.38 75	97 05 32
3 % *lordo* ...	63.95 —	62,75 —	63 80 50

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Neue Freie Presse* pubblica un'intervista coll'ambasciatore marchese Pallavicini, della quale un telegramma da Vienna, 22, riferisce il sunto seguente:

Il marchese Pallavicini ha rilevato che la situazione della Turchia in Europa è oggi talmente consolidata, in seguito alla riconquista della maggior parte della Tracia, che la Turchia sarà più di prima un fattore eminente, se non forse il più forte, dei Balcani, sul quale dovranno contare nuovamente anche le grandi potenze. Questo è un fatto che nelle discussioni dell'opinione pubblica non è stato ancora giustamente apprezzato; ma che sarà della massima importanza per la futura orientazione dei rapporti europei.

L'ambasciatore ha dichiarato inoltre, che il miglioramento dei rapporti turco-bulgari è per ora l'unico ma sicuro vantaggio che si è potuto trarre dal bilancio della guerra balcanica.

Tale risultato non potrà essere minacciato da eventuali nuove complicazioni.

Considerando che anche la Russia, tenendo conto di ciò, comincia a seguire verso la Turchia una politica eminentemente conservatrice, non vi è più alcun ostacolo per un'intesa tra l'Austria-Ungheria e la Russia.

***

Il Governo ellenico aveva già dichiarato più volte il suo rincrescimento per gli atti di boicottaggio anti-italiano compiuti in diversi porti della Grecia; ed ora, sull'argomento, si ha da Atene, 22:

Il Governo ellenico ha dato alle autorità di Giannina l'ordine di procedere all'immediato scioglimento di tutte le Commissioni di sorveglianza del boicottaggio anti-italiano, non solamente a Giannina, ma in tutte le località dell'Epiro, indicando espressamente anche Prevesa, donde ha ricevuto notizia che si è costituita una di queste Commissioni.

Il Governo greco stigmatizza il boicottaggio come un'azione barbara, indegna di una nazione civile ed invita le autorità sia alla stretta esecuzione della legge, sia all'applicazione della legge marziale per impedire disordini tali da compromettere le relazioni internazionali della Grecia, sia infine ad esercitare ogni azione morale allo stesso intento.

***

La stampa estera, e più specialmente quella balcanica, non si è mai mostrata ottimista per ciò che riguarda i rapporti e le trattative turco-greche. Queste invece, per quanto lentamente a cagione delle grandi difficoltà da superarsi, hanno già risoluto non pochi nè lievi quesiti, e giova pertanto ritenere che comporranno anche gli ultimi che sono sul tappeto.

Intanto il seguente telegramma da Sofia, 22, smentisce una notizia ai danni della Grecia già più volte ripetuta:

Si dichiara da fonte ufficiosa che le notizie pubblicate all'estero circa la conclusione di un accordo segreto turco-bulgaro, a termini del quale la Turchia potrebbe eventualmente far passare truppe per la Tracia bulgara per inviarle contro la Grecia, sono prive di fondamento.

Un dispaccio da Costantinopoli, 22, annuncia poi che la Porta, accogliendo la domanda greca di proseguire le trattative in merito, ha trasmesso ad Atene la lista dei dominî della Corona.

Il telegramma conchiude:

Si crede che la soluzione di questa questione, come quella della questione dei vakuf, incontrerà difficoltà.

Un odierno dispaccio da Atene dice:

La Sottocommissione della conferenza turco-greca ha tenuto una nuova seduta ed è pervenuta ad un accordo su parecchi punti.

***

Intorno ai moti portoghesi non si hanno ulteriori notizie dirette; ne informa però il seguente dispaccio da Madrid, 23:

I giornali pubblicano dispacci da Badajoz che dànno particolari sugli avvenimenti di Lisbona:

Tutta la notte del lunedì le vie furono perlustrate da pattuglie di fanteria e di cavalleria che dovettero disperdere ed arrestare numerosi gruppi di persone sospette armate di rivoltella e di carabine.

Questi gruppi tentavano di assalire i posti di polizia e le prigioni. Sembra che numerosi ribelli fossero travestiti da agenti di polizia.

La maggior parte dei prigionieri sono stati arrestati da un distaccamento di duecento marinai usciti nelle prime ore dall'arsenale con mitragliatrici.

Al momento dell'assalto diretto dai rivoluzionari contro gli agenti di polizia di Caminho Novo, gli assalitori distrussero il telefono. Tuttavia potette essere dato l'allarme.

I pompieri, la cavalleria e la fanteria sono schierati sulla piazza del commercio. Il Ministero dell'interno è guardato dalla polizia; lo stesso avviene per le legazioni.

Tutti i giornali monarchici sono stati soppressi.

Sembrerebbe che il Governo non sia stato padrone della situazione fino alle cinque del mattino. Gli arrestati avrebbero dichiarato che si proponevano di instaurare la vera Repubblica.

La rivoluzione messicana si svolge tuttora tra conflitti e nel più deplorevole scompiglio. Il Governo provvisorio, e il precedente, non hanno autorità nè i mezzi per farsi valere, e però in tanto grave sconcerto possono sorgere complicazioni di cui non è dato calcolare la gravità.

I seguenti dispacci danno un triste quadro della situazione:

Washington, 22. — Il Governo degli Stati Uniti ha fatto presso il Governo del generale Huerta altre rimostranze oltre quelle che sono state fatte dal rappresentante della Germania a Messico, chiedendo misure di protezione per garantire la sicurezza degli stranieri trattenuti come ostaggi a Torreon.

Egli ha dato istruzioni energiche al console americano a Torreon perchè intervenga a favore degli ostaggi presso il generale Francesco Villa, capo dei costituzionalisti.

Messico, 22. — Il ministro degli esteri ha fatto sapere al rappresentante degli Stati Uniti che il Governo non ha alcun mezzo di comunicazione con Torreon e che non può far nulla per liberare gli ostaggi stranieri. Il rappresentante nord-americano ha protestato vivamente e, per il tramite del generale di Torreon, ha informato il generale Villa che gli Stati Uniti domandano per i sudditi inglesi, francesi, tedeschi ed altri stranieri la stessa protezione data ai nord-americani.

Parigi, 22. — L'incrociatore *Condè* ha ricevuto l'ordine di recarsi nelle acque messicane per assicurare eventualmente la protezione degli interessi francesi al Messico.

CRONACA ITALIANA

Per la legge elettorale. — S. E. il presidente del Consiglio ministro dell'interno, Giolitti, ha diretto ai prefetti del Regno la seguente circolare:

« Pervengono numerosi reclami contro l'operato di sindaci, segretari ed impiegati comunali perchè non provvedono alla regolare esecuzione delle operazioni elettorali prescritte dalla legge, ostacolandone l'adempimento, particolarmente nel rilascio e nella consegna dei certificati elettorali.

« Tali fatti costituiscono il reato previsto dall'art. 119 della legge elettorale, il quale sancisce che il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati che rifiutano od omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto da detta legge, soggiacciano alla pena della detenzione sino a tre mesi o della multa da L. 50 a 1000 e sempre della interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità da tre a sei anni.

« Prego le SS. LL. di accertare rigorosamente se e quali sindaci ed impiegati comunali siano incorsi in tale reato per disporre l'immediata denuncia all'autorità giudiziaria e di assicurarmi dell'esecuzione della presente circolare.

« Il ministro: *Giolitti* ».

Per gli elettori. — È stato sollevato il dubbio se le tessere per abbonamenti ferroviari, possono servire alla identificazione degli elettori a norma dell'art. 76 del testo unico.

È noto che la nuova legge, oltre ad avere istituito una speciale tessera di riconoscimento agli effetti elettorali, ha disposto che deve essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciato da una pubblica Amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia.

Presupposto di tale disposizione è che l'accertamento della identità delle persone sia stato compiuto prima del rilascio della tessera; così avviene per i libretti di riconoscimento postali, per le tessere universitarie, per i libretti che le Amministrazioni rilasciano ai propri impiegati affinchè possano fruire delle riduzioni ferroviarie, ecc.

Invece le tessere per abbonamenti ferroviari si rilasciano a chiunque le richieda presentando la propria fotografia, senza che preceda alcuna indagine sulla identità della persona, la quale perciò potrebbe anche non avere le generalità che sono indicate sulla tessera.

Ora, poichè la detta tessera non fa prova della identità della persona che la esibisce, ma serve ad impedire che più di una persona viaggi con un solo biglietto, si ritiene che essa non risponda allo scopo della legge e non possa quindi ammettersi come mezzo di accertamento in sostituzione di quelli previsti dal citato art. 76.

Anniversario patriottico. — Come di consueto, la Società dei reduci dalle patrie battaglie di Roma si fa iniziatrice questo anno della commemorazione della gloriosa battaglia di Mentana, che avrà luogo domenica 9 novembre prossimo.

La Società in quest'occasione fa dono al Museo garibaldino, adiacente all'Ara di Mentana, di un busto di Garibaldi, lavoro ed offerta pregevole dello scultore Carlucci, e, nell'intento di rendere quanto più è possibile solenne la commemorazione, fa invito a tutte le Associazioni patriottiche d'intervenire insieme ai ricrearori della capitale.

La bollatura delle corrispondenze. — Allo scopo di agevolare il lavoro di bollatura delle corrispondenze ed ottenere impronte nitide e facilmente leggibili, si è ritenuto opportuno di dotare, per ora, i principali uffici postali del Regno di macchine elettriche che compiono il lavoro di bollatura inappuntabilmente in un tempo brevissimo.

Il nuovo sistema per altro non produrrà per intero gli effetti che da esso si attendono, se il pubblico a sua volta non presterà volentieri l'opera sua, curando la osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. I francobolli dovranno sempre essere applicati all'angolo superiore destro delle corrispondenze.

2. Evitare che le eventuali intestazioni delle buste occupino

tutta la testata delle buste stesse, ma siano invece ristrette all'angolo sinistro in alto.

Marina mercantile. — Il *Principe di Piemonte*, del Lloyd sabaudo, ha transitato da Gibilterra per New York. — Il *Cordova*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Dakar per Barcellona e Genova. — Il *Principessa Mafalda*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Dakar per Rio de Janeiro e Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, — I giornali pubblicano il seguente dispaccio da Vigo: Alcuni viaggiatori provenienti dal Portogallo annunziano che le comunicazioni sono interrotte tra Lisbona ed Oporto, e che a Vianha il 5° reggimento artiglieria si è ribellato. Un capitano è stato ucciso.

VIENNA, 22. — Secondo un telegramma della *Neue Freie Presse* da Costantinopoli, Gumulgina è stata occupata ieri dalle truppe bulgare, senza che queste abbiano incontrato resistenza.

BUCAREST, 22. - Il Governo ha comunicato il suo gradimento per la nomina del conte Ottokar Czernin a ministro d'Austria-Ungheria a Bucarest, in sostituzione del principe di Fürstemberg.

Ieri ha avuto luogo la posa del primo cavo del Danubio, il quale assicura le comunicazioni telegrafiche e telefoniche con i nuovi territori.

MADRID, 22. — Il Re è giunto da San Sebastiano col *Sud-express* e si è recato subito al palazzo reale, dove era atteso dal presidente del Consiglio, conte di Romanones.

Il colloquio tra il Re e il presidente del Consiglio ha durato due ore. Uscendo dal palazzo, il presidente del Consiglio si è limitato a rispondere ai giornalisti: Nè oggi, nè domani, nè dopo domani vi saranno avvenimenti politici.

Egli ha confermato che le Cortes riprenderanno i lavori sabato, 25.

VIENNA, 22. — Il capo sezione Engel, gerente del Ministero delle finanze, ha presentato alla Camera il progetto di bilancio per il 1° semestre 1914, destinato a preparare la riforma con la quale il principio dell'anno finanziario sarà portato dal 1° gennaio al 1° luglio.

Il prossimo progetto per l'intero anno, cioè il bilancio dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915, sarà presentato il prossimo mese di febbraio.

Nel progetto di bilancio, oggi presentato per sei mesi, le spese sono valutate a L. 564.458.879 corone e le entrate a 1.564.528.620.

Vi sarà dunque un avanzo di 69.741 corone.

È impossibile di confrontare le cifre del bilancio transitorio semestrale con quelle del bilancio 1913 annuale.

Come nell'anno precedente, le spese totali dello Stato non possono essere coperte nemmeno quest'anno dalle entrate ordinarie.

Il Governo chiede perciò l'autorizzazione di fare operazioni di credito per la somma di 141.800.000 corone, delle quali 59.900.000 rappresentano crediti supplementari del bilancio 1913, più i crediti straordinari per l'esercito e per la marina, concessi nel 1912 dalle delegazioni.

Circa il 94,3 0[0 delle spese sarà coperto, come nel 1913, dalle entrate ordinarie.

Sugli introiti delle operazioni di credito 30 milioni di corone saranno dedicati alle ferrovie.

Per il semestre 1914, le spese straordinarie dell'esercito e della marina saranno coperte dalle entrate.

MONASTIR, 22. — Nei luoghi percorsi dalla Commissione internazionale per la delimitazione dei confini meridionali albanesi, la situazione si presenta in modo alquanto strano e così dar far ritenere che quella di fatto, per quanto riguarda la fisionomia etnografica di quelle regioni, sia molto diversa da quella che i greci vorrebbero fare apparire.

In parecchie località del *cazà* di Colonia, come per esempio ad Erzek, all'arrivo della Commissione si verificarono manifestazioni grecofile per parte di persone, che, dato il loro numero superiore a quello degli abitanti, provenivano evidentemente da altre località anche lontane.

Molte di esse erano armate di fucili del modello adoperato nell'esercito greco.

Un soldato del così detto battaglione sacro osò perfino entrare la sera del 17 corrente nella casa abitata dal delegato austro-ungarico e, armato com'era, fece delle lagnanze contro un cavas del delegato stesso.

Il 19 corrente, avendo la Commissione constatato che in tre case di un villaggio nelle quali era riuscita a penetrare quasi tutte le donne non parlavano che l'albanese, la popolazione si rifiutò di aprire altre case col pretesto che, secondo le consuetudini del paese, era proibito anche alle donne cristiane di mostrarsi agli stranieri.

Nel cortile di una casa di Borova la Commissione internazionale fu attorniata da una folla, fra cui erano numerosi militari del battaglione sacro con baionetta in canna ed un graduato dell'esercito regolare greco.

Nonostante l'atteggiamento conciliante della Commissione, questa fu minacciata e costretta a sospendere i suoi lavori, col pretesto che i suoi componenti erano entrati colà come ladri.

È impressione generale che questi procedimenti, diretti artificiosamente a far apparire come greci dei villaggi che non lo sono, almeno nella maggioranza, sono così apertamente visibili che anzichè tornare a vantaggio della causa ellenica finiranno per riuscirle di danno.

VIENNA, 22. — *Camera dei deputati.* — Il vice-presidente Conci si è dimesso; si dice che sarà sostituito da Malfatti.

La Camera prosegue la discussione del progetto finanziario. I ruteni continuano l'ostruzionismo.

Il capo sezione Engel, gerente il Ministero delle finanze, presenta il bilancio provvisoria per il primo semestre 1914.

Engel espone la situazione finanziaria ed economica e dichiara che le condizioni del bilancio non sono favorevoli in seguito ai noti recenti avvenimenti.

L'industria ed il commercio furono negli ultimi tempi assai provati; ma si spera che ormai la situazione economica migliorerà Non dobbiamo, ha detto Engel, abbandonarci allo scoraggiamento ed al pessimismo; il nostro organismo economico è sano e riusciremo a stabilire l'ordine nelle nostre finanze mediante l'economia e l'aumento delle entrate (Applausi).

SOFIA, 22. — Le truppe bulgare hanno trovato Mustafà Pascià e Malka Tirnovo completamente rase al suolo. I villaggi al sud dell'Arda sono stati incendiati dai bascibuzuk in ritirata.

Sciukri pascià, partendo per Costantinopoli, ha ricevuto la visita del ministro della guerra, al quale ha espresso la sua riconoscenza per il buon trattamento che i prigionieri turchi hanno ricevuto in Bulgaria.

COSTANTINOPOLI, 23. — È stato emanato un *iradè* imperiale relativo alle elezioni legislative.

Il Comitato centrale ed il Consiglio generale del partito « Unione e Progresso » hanno tenuto una seduta per deliberare sulla campagna elettorale, che durerà tre mesi per tutto l'Impero.

I ministri assistevano alla riunione.

La nuova Camera si riunirà verso il principio di febbraio.

BELGRADO, 23. — La *Politica* scrive che un combattimento si è impegnato ieri mattina fra le truppe serbe e le truppe bulgare intorno al *blokhaus* presso Govenev Darnik, e che i serbi hanno occupato il *blokhaus*. Il Governo non ha ancora ricevuto conferma di questa notizia.

BELGRADO, 23. — *Scupstina*. — Durante la discussione sul prestito di 250 milioni, il ministro delle finanze espone che la situazione internazionale tanto dal punto di vista finanziario che dal punto di vista politico ha avuto un contraccolpo sfavorevole sul mercato monetario.

Il Governo è riuscito a concludere un prestito relativamente favorevole dal momento che deve pagare il 5 0[0 d'interesse per un corso netto di 84 3[4.

Il ministro dubita che gli altri Stati balcanici possano ottenere prestiti così favorevoli.

La prossima seduta avrà luogo domani.

BELGRADO, 23. — Una nota ufficiosa dice: Il fortino di Bogaritz e tutti i fortini alla frontiera turco-bulgara dovevano, secondo il trattato di pace, essere restituiti alla Serbia. Tuttavia i soldati bulgari continuarono a stare nel fortino di Bogaritz, e cominciarono a costruire dei rifugi e a dirigervi alcune trincee.

Pel tramite della Legazione russa a Belgrado, il Governo reale pregò il Governo bulgaro di ordinare ai soldati bulgari di ritirarsi da questo fortino che appartiene non alla Bulgaria ma alla Serbia.

Le autorità militari serbe domandarono direttamente che il fortino fosse abbandonato. Tuttavia quando ieri uno degli ufficiali serbi con una pattuglia passò presso il fortino, i soldati bulgari aprirono il fuoco contro di essi. Dopo un breve combattimento i bulgari furono cacciati dal fortino.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del Regio Osservatorio del Collegio romano

22 ottobre 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	764.70
Termometro centigrado al nord	20.5
Tensione del vapore, in mm.	9.92
Umidità relativa, in centesimi	55
Vento, direzione	da SE
Velocità in km.	4
Stato del cielo	misto
Temperatura massima, nelle 24 ore	21.4
Temperatura minima, id.	8 9
Pioggia in mm.	—

22 ottobre 1913.

In Europa: pressione massima di 775 sulla Russia meridionale minima di 747 sulle isole Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque diminuito, fino a 2 mm. in Liguria: temperatura aumentata sulla Liguria, Piemonte e Toscana, variata irregolarmente nelle altre regioni; cielo generalmente sereno; poche piogge sulle Alpi orientali; nebbie qua e là in Piemonte e versante Adriatico.

Barometro: massimo 766 sulle Alpi, minimo di 760 sulla Sardegna.

Probabilità: venti forti del 1° quadrante in Liguria, tra moderati o forti intorno ad est altrove; cielo generalmente coperto; piogge sparse; Tirreno mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 ottobre 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	3/4 coperto	mosso	18 2	16 6
Sanremo	—	—	—	—
Genova	1/2 coperto	calmo	19 4	14 7
Spezia	3/4 coperto	calmo	17 9	10 2
Cuneo	coperto		14 5	8 1
Torino	coperto	—	15 0	2 5
Alessandria	—	—	—	—
Novara	piovoso	—	16 1	10 1
Domodossola	piovoso	—	18 6	9 4
Pavia	nebbioso	—	15 5	6 8
Milano	3/4 coperto	—	16 4	7 8
Como	coperto		17 8	9 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	16 0	10 0
Brescia	1/2 coperto	—	16 6	8 1
Cremona	1/2 coperto		15 9	7 8
Mantova	—	—	—	—
Verona	sereno	—	17 2	6 7
Belluno	sereno		16 0	4 6
Udine	sereno		18 0	7 5
Treviso	1/4 coperto	—	17 7	6 5
Vicenza	sereno	—	17 7	6 7
Venezia	nebbioso	calmo	16 2	8 5
Padova	sereno	—	16 8	5 2
Rovigo	nebbioso	—	18 0	5 5
Piacenza	nebbioso	—	15 2	5 1
Parma	nebbioso		16 6	7 7
Reggio Emilia	nebbioso		16 4	7 0
Modena	coperto		16 8	6 5
Ferrara	coperto		16 6	7 2
Bologna	nebbioso	—	16 5	10 7
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	nebbioso	—	17 0	7 4
Pesaro	1/4 coperto	legg. mosso	17 0	6 2
Ancona	sereno	calmo	17 2	7 9
Urbino	sereno	—	15 3	8 3
Macerata	nebbioso	—	18 1	11 0
Ascoli Piceno	sereno	—	20 0	10 0
Perugia	sereno	—	16 5	8 6
Camerino	—		—	—
Lucca	1/2 coperto		18 2	7 3
Pisa	1/2 coperto		22 0	6 0
Livorno	1/4 coperto	calmo	20 0	10 0
Firenze	sereno	—	19 2	6 5
Arezzo	sereno	—	20 0	7 4
Siena	sereno	—	18 2	10 8
Grosseto	1/2 coperto	—	20 6	6 5
Roma	sereno	—	21 0	2 9
Teramo	sereno	—	20 3	8 4
Chieti	sereno	—	17 0	9 0
Aquila	sereno	—	18 7	5 4
Agnone	sereno	—	17 8	8 1
Foggia	sereno	—	20 0	10 0
Bari	1/4 coperto	—	20 0	10 0
Lecce	sereno	calmo	18 8	11 2
Caserta	sereno	—	20 4	9 0
Napoli	sereno	—	22 8	12 0
Benevento	nebbioso	q. calmo	21 0	13 3
Avellino	nebbioso		20 9	7 8
Mileto	sereno		18 0	4 4
Potenza	sereno		20 0	9 2
Cosenza	sereno	—	17 7	7 4
Tiriolo	3/4 coperto	—	21 8	8 5
Reggio Calabria	—	—	28 0	9 1
Trapani	1/2 coperto	—	—	—
Palermo	sereno	calmo	22 2	15 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	21 8	15 2
Caltanissetta	coperto	calmo	21 7	16 3
Messina	1/4 coperto	—	19 5	14 0
Catania	2/4 coperto	calmo	22 7	15 8
Siracusa	—	calmo	25 7	15 7
Cagliari	coperto	—	—	—
Sassari	coperto	mosso	23 0	11 0
			22 5	15 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.